



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 31 maggio 2008

Spett.le
Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV
Ufficio II
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Prot. N. 375/08

Anticipata a mezzo posta elettronica: direzione4.ufficio2@tesoro.it

Documento di consultazione – Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio

Nel rispondere all'invito di codesto spettabile Ministero a formulare commenti sul documento di consultazione in oggetto (di seguito, il "Documento di Consultazione"), questa Associazione intende anzitutto ringraziare per l'opportunità offerta.

Si apprezza altresì la chiarezza del documento in discorso nella trattazione dei vari argomenti in esso contenuti.

Tanto rilevato, si riportano di seguito alcune osservazioni che tengono conto dello specifico campo di interesse dell'Associazione e, quindi, della rilevanza che le disposizioni in materia di revisione contabile hanno con riguardo alle società di gestione del risparmio, alle SICAV e ai fondi comuni di investimento.

La nozione di "enti di interesse pubblico" (capitolo 23 del Documento di Consultazione). L'articolo 2, n. 13, della direttiva 2006/43/CE riguardante le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (di seguito, la "DRC") reca, come è noto, la definizione di "enti di interesse pubblico". Nell'ambito di tali enti rientrano anche – tra gli altri e per quanto di precipuo interesse in questa sede – *"gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE"*.

Il medesimo articolo 2, n. 13 stabilisce, poi, che gli Stati membri hanno la facoltà di



riconoscere carattere di interesse pubblico anche ad altri enti. A tale riguardo, il legislatore delegante (cfr. articolo 24 della legge comunitaria 2007, legge del 25 febbraio 2008, n. 34) prevede, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'attuazione della DRC, l'individuazione degli enti di interesse pubblico *“negli emittenti, nelle banche, nelle imprese di assicurazione, nonché, in sede di prima applicazione del n. 13 dell'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE”*, nelle *“imprese di investimento”*. In conformità a tali previsioni, il Ministero afferma, nel Documento di Consultazione (cfr. pp. 72-73), che potrà essere valutata l'opportunità di comprendere nella definizione di enti di interesse pubblico non quotati (anche), per quanto qui di rilievo, le SGR, le società di gestione armonizzate e le SICAV.

In proposito, si ritiene che detta inclusione non debba determinare aggravii in termini di organizzazione interna delle società, anche in considerazione della specifica disciplina in materia di revisione contabile cui sono sottoposte SGR e SICAV non quotate (cfr. articolo 9, comma 1, TUF che sottopone le società menzionate sostanzialmente alle medesime disposizioni in materia di revisione dettate per gli emittenti). Pertanto si chiede che, ove si reputi necessario annoverare tra gli “enti di interesse pubblico” non quotati anche SGR, società di gestione armonizzate e SICAV, sia nel contempo applicata a tali società l'esenzione dall'obbligo di istituzione di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, in analogia con quanto prefigurato per gli enti creditizi non quotati (cfr. p. 74 del Documento di Consultazione).

Peraltro, la possibilità di prevedere tale esenzione è espressamente riferita alle SICAV dall'articolo 41, paragrafo 6 della DRC, ai sensi del quale *“Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di istituire un comitato per il controllo interno [...] b) gli enti di interesse pubblico che costituiscono organismi di investimento collettivo quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE”* nonché *“gli enti di interesse pubblico il cui oggetto esclusivo è l'investimento dei capitali versati dal pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e che non cercano di acquisire il controllo legale o gestionale di uno qualsiasi degli emittenti degli investimenti sottostanti, a condizione che detti organismi di investimento collettivo siano autorizzati e assoggettati alla vigilanza delle autorità competenti e che dispongano di un depositario avente funzioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE”*.

In considerazione della sostanziale equiparazione tra SGR e SICAV sul piano normativo interno, occorrerebbe applicare l'esenzione in discorso anche a SGR e società di gestione armonizzate.

Per quanto riguarda le SGR quotate, si ritiene utile adottare le misure di semplificazione al riguardo proposte nel Documento di Consultazione (cfr. pp. 73-74), in quanto volte ad evitare la moltiplicazione degli organi sociali.

Resta peraltro inteso che il citato articolo 41, paragrafo 6 non pone un obbligo (implicito) di includere gli enti ivi indicati nell'ambito di quelli di interesse pubblico.



La norma in parola si limita, piuttosto, ad attribuire agli Stati membri – che abbiano (liberamente, si ribadisce) deciso di qualificare gli enti in questione come “di interesse pubblico” (in linea con l’articolo 2, n. 13, della DRC) – la facoltà di esentare i medesimi dall’obbligo di istituire un comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Ne discende che i fondi comuni di investimento non dovrebbero rientrare nella definizione di enti di interesse pubblico per effetto della suddetta previsione, né dovrebbero comunque essere classificati come tali se si intende applicare detta definizione alle SGR.

Distinti saluti

Il Direttore Generale